



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 166 DEL 23/07/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO**

Il giorno **23** del mese di **Luglio** dell'anno **2020** alle ore **15.00** in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del **23/07/2020**

Presiede l'adunanza CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo		Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	Sindaco	SI
BUZZI LANGHI Davide Mario	Vice Sindaco	SI
BAROSINI Giovanni	Assessore	NO
BORASIO Paolo	Assessore	SI
CICCAGLIONI PierVittorio	Assessore	SI
FORMAIANO Monica	Assessore	SI
FTEITA FIRIAL Cherima	Assessore	SI
LUMIERA Cinzia	Assessore	SI
ROGGERO Mattia	Assessore	SI
STRANEO Silvia	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Ganci Francesca.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Sentito l'Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali

- **PREMESSO** che l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, e ulteriormente modificato dal D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 *“[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020. [...]”*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14/03/2020 successivamente modificato con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale :

n. 90 del 06/08/2015, n. 34 del 22/03/2017, n. 122 del 18/12/2017, n. 144 del 18/12/2018, n. 164 del 20/12/2019 e n. 30 del 04/06/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”*;
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"* e sul territorio Comunale è presente, anche con il ruolo di ETC, il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo *"il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"*: tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;
- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

DATO ATTO che le ricadute generate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ed i numerosi interventi normativi connessi hanno comportato criticità organizzative ed inevitabili rallentamenti e non hanno permesso ai soggetti coinvolti (Gestori del Servizio) di predisporre e trasmettere il Piano finanziario, sulla base del nuovo Metodo Tariffario (MTR), in tempo utile per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, entro il termine del 31 luglio 2020, stanti anche le numerose incertezze esistenti sull'applicazione delle nuove regole individuate;

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RITENUTO di dare corso alla facoltà appena citata, provvedendo ad adottare anche per l'anno di imposta 2020 le tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/02/2019; VALUTATA la necessità, per i motivi esposti al punto precedente, di mantenere altresì invariate le categorie delle utenze non domestiche, recependo solo a decorrere dall'anno 2021 la modifica normativa di cui all'articolo 58-quinquies del Decreto Legge n. 124/2019;

DATO ATTO che è intenzione di questo Ente provvedere all'adozione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 sulla base della facoltà concessa dal citato comma 5, articolo 107 del D.L. n.18/2020 e che l'eventuale differenza con il PEF approvato nell'anno 2019 verrà ripartita sui Piani finanziari dei successivi tre anni;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", così come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo";

CONSIDERATO CHE per l'anno 2020 si è deciso di emettere un acconto Tari 2020 pari a circa il 65% del gettito presunto sulla base delle tariffe 2019 con scadenze rate 28 febbraio e 30 giugno 2020 prevedendo un saldo con scadenza rata al 30 dicembre 2020 preso atto anche che la facoltà di applicazione delle tariffe 2019 non solleva dall'obbligo di fissare una rata a saldo successiva al 1° dicembre;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero*

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

RITENUTO pertanto opportuno recepire quanto sopra indicato confermando per l'anno 2020 le tariffe 2019;

**propone alla Giunta Comunale
di sottoporre al Consiglio Comunale**

di approvare, per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/02/2019 già in vigore per l'anno 2019 riassunte nell'allegato A alla presente deliberazione ;

2. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020:

- **acconto già emesso** nella misura del 65 % di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2020– scadenza prima rata 28 febbraio 2020 e scadenza seconda rata 30 giugno 2020;
- **Saldo** – scadenza 30 dicembre 2020 a conguaglio di quanto già versato.

4. di stabilire che le scadenze così determinate si applicano per l'anno 2020 in parziale deroga a quanto stabilito all'articolo 30 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti;

5. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall'Ente Territorialmente Competente ed adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani Finanziari degli anni successivi sarà inserito l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

6. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

e la Giunta Comunale

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 – 181;

PRESO ATTO dell'art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale vigente con particolare riferimento all'art. 45;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere di seguito espresso:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo Zaccone;

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo Zaccone;

con voti unanimi, resi in forma palese

DELIBERA **di sottoporre al Consiglio Comunale**

di approvare, per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/02/2019 già in vigore per l'anno 2019 riassunte nell'allegato A alla presente deliberazione ;

2. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020:

- **acconto già emesso** nella misura del 65 % di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2020– scadenza prima rata 28 febbraio 2020 e scadenza seconda rata 30 giugno 2020;
- **Saldo** – scadenza 30 dicembre 2020 a conguaglio di quanto già versato.

4. di stabilire che le scadenze così determinate si applicano per l'anno 2020 in parziale deroga a quanto stabilito all'articolo 30 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti;

5. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall'Ente Territorialmente Competente ed adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani Finanziari degli anni successivi sarà inserito l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

6. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

**e il Consiglio Comunale
DELIBERA**

di approvare, per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/02/2019 già in vigore per l'anno 2019 riassunte nell'allegato A alla presente deliberazione ;

2. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020:

- **acconto già emesso** nella misura del 65 % di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2020– scadenza prima rata 28 febbraio 2020 e scadenza seconda rata 30 giugno 2020;
- **Saldo** – scadenza 30 dicembre 2020 a conguaglio di quanto già versato.

4. di stabilire che le scadenze così determinate si applicano per l'anno 2020 in parziale deroga a quanto stabilito all'articolo 30 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti;

5. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall'Ente Territorialmente Competente ed adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani Finanziari degli anni successivi sarà inserito l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

6. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

e con successiva votazione unanime resa in forma palese

DICHIARA

l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 366**

Ufficio Proponente: **Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/07/2020**

Il Responsabile di Settore

Antonello Paolo Zaccone

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/07/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE 2020				
CAT.	DESCRIZIONE CATEGORIA	T/F 2019	T/V 2019	Totale 2019
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,68	0,97	1,650
2	Cinematografi e teatri	0,66	0,94	1,600
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,92	1,32	2,240
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,35	1,94	3,290
5	Stabilimenti balneari	-	-	-
6	Esposizioni, autosaloni	0,78	1,14	1,920
7	Alberghi con ristorante	2,40	2,92	5,320
8	Alberghi senza ristorante	1,60	2,30	3,900
9	Case di cura e riposo	1,69	2,43	4,120
10	Ospedali	1,80	2,61	4,410
11	Uffici e agenzie	2,20	3,15	5,350
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,94	1,36	2,300
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,03	2,92	4,950
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,76	3,99	6,750
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,27	1,84	3,110
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,67	2,40	4,070
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	2,27	3,27	5,540
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,58	2,29	3,870
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,10	3,04	5,140
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,41	2,03	3,440
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,38	1,99	3,370
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,40	13,55	22,950
23	Mense, birrerie, amburgherie	8,19	11,80	19,990
24	Bar, caffè, pasticcerie	6,68	9,62	16,300
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,24	6,11	10,350
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,60	3,74	6,340
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,01	15,85	26,860
28	Ipermercati di generi misti	4,21	6,05	10,260
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,38	7,74	13,120
30	Discoteche, night club	2,49	3,60	6,090
31	Attività agricole	1,38	1,99	3,370

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%)

TARIFE UTENZE DOMESTICHE 2020

Unità nucleo	TF/mq 2019	TV 2019
1	0,82	98,19
2	0,96	170,54
3	1,08	196,38
4	1,17	248,06
5	1,26	299,74
6 o più	1,33	351,42

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%)